



Sent. 99/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO

Presidente

Paolo BRIGUORI

Consigliere

Oriella MARTORANA

Consigliere

Antonio PALAZZO

Consigliere - relatore

Flavia D'ORO

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia pensionistica, iscritti al n. 60803 del

ruolo generale, promossi da:

- OMISSIS

1 OMISSIS

- 1 OMISSIS

1 OMISSIS

- 1 OMISSIS

1 OMISSIS

- OMISSIS

1 OMISSIS

- OMISSIS

1 OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

- appellanti principali -

OMISSIS

OMISSIS

- appellante incidentale -

tutti rappresentati e difesi nel presente grado di giudizio, giusta

procura in atti, dall'Avv. Massimiliano Fazi (c.f.

FZAMSM64L01H501O

-

p.e.c.

massimilianofazi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente

domiciliati presso il suo studio a Roma, in via Attilio Regolo n. 12/D.

contro

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI (c.f. 80188230587), in

persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentata e difesa *ex lege*

dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030857 - p.e.c.

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e domiciliata presso i suoi uffici a

Roma, in via dei Portoghesi n. 12.

- appellata -

per la riforma

della sentenza n. 1 OMISSIS pronunciata tra le parti dalla Sezione

giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei

conti per la Puglia, pubblicata il OMISSIS

Udito, nella pubblica udienza del 18 febbraio 2026, tenutasi con

l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Lucia Pellegrino e data

per letta, con il consenso della parte presente, la relazione del Cons.

Antonio Palazzo, l'Avv. Fazi per gli appellanti, mentre nessuno è comparso per l'appellata Amministrazione, come da verbale di udienza.

Esaminati gli appelli, la memoria difensiva dell'Avvocatura Generale dello Stato, nonché gli ulteriori atti e documenti del fascicolo di causa. Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. ^{OMISSIS} pubblicata il ^{OMISSIS} resa tra le parti, la Sezione giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei conti della Puglia ha dichiarato inammissibile nei confronti di alcuni e rigettato nei confronti di altri il ricorso cumulativo proposto da trentaquattro *ex* dipendenti (o loro aventi causa) degli ^{OMISSIS}, tra cui compaiono gli odierni appellanti, volto a ottenere l'accertamento del loro diritto a vedersi computata nella base di calcolo del proprio trattamento di quiescenza anche l'indennità di funzione od operativa di cui all'art. ~~14~~ del d.P.C.M. ^{OMISSIS} a essi corrisposta durante periodo in cui hanno prestato servizio attivo presso detti organismi, con conseguente condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle somme loro dovute a tale titolo, oltre accessori, da ogni singola scadenza al saldo.

1.1. Il Giudice di prime cure ha motivato il rigetto aderendo all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, formatosi su casi analoghi (sono state richiamate le sentenze Sez. I app., nn. ^{OMIS} ^{SIS}

^{OMISSIS}; Sez. III App, nn. ^{OMISSIS}, Sez. II App.

n. ¹⁴⁴⁴OMISSIS Sez. Puglia n.ri ¹⁴⁴⁴OMISSIS e n. ¹⁴⁴⁴OMISSIS che trova
fondamento nella sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale
di questa Corte n. ¹⁴⁴⁴xx QM del ¹⁴⁴⁴OMISSIS le quali, nell'esercizio
della loro funzione nomofilattica, hanno affermato il principio di
diritto secondo cui l'entrata in vigore dell'art. 2, co.9, della l. n. ¹⁴⁴⁴xx del
¹⁴⁴⁴xx non ha determinato un effetto abrogativo dell'art. ¹⁴⁴⁴18 del d.P.C.M.

n. ¹⁴⁴⁴OMISSIS nella parte in cui prevede la non pensionabilità
dell'indennità di funzione (od operativa) riconosciuta e percepita dai
ricorrenti.

2. Con separati atti di citazione in appello, di identico contenuto,
ritualmente notificati e depositati rispettivamente il 22 maggio e l'8
giugno 2023, i sigg. ¹⁴⁴⁴OMISSIS

¹⁴⁴⁴OMISSIS

e

¹⁴⁴⁴OMISSIS

tutti rappresentati e difesi dall'Avv.

Massimiliano Fazi, hanno impugnato la sopra descritta sentenza
chiedendone l'integrale riforma e domandando a questo Giudice, per
effetto dell'accoglimento dei rispettivi appelli, di:

- *accertare e dichiarare il diritto [degli appellanti] a vedere compresa
all'interno della base di calcolo per il trattamento di quiescenza, anche
l'indennità di funzione o operativa, con conseguente condanna
dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute a ciascun appellante,
oltre interessi, da ogni singola scadenza al saldo;*

- *in subordine, accertare e dichiarare il diritto [degli appellanti] a vedere
compresa all'interno della base di calcolo per il trattamento di quiescenza
anche la quota del 40% dell'indennità di funzione o operativa, trattenuta*

dall'Amministrazione a titolo d'imposta, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute a ciascun appellante, oltre interessi, da ogni singola scadenza al saldo;

- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto [degli appellanti] alla ripetizione delle somme trattenute dall'Amministrazione a titolo di imposta sul 40% del trattamento previsto nell'indennità di funzione od operativa, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute a ciascun appellante, oltre interessi, da ogni singola scadenza al saldo;

- in estremo subordine, sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 21, L. 1/xx in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. per violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo;

- in estremo e ulteriore subordine, sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 21, l. OMISSI e, nei limiti descritti dei DPCM n. xx da quanto risulta, l'art. 18), n. OMISSIS in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost. per violazione del principio della riserva di legge per l'imposizione di una prestazione personale o patrimoniale.

Con ogni conseguenza in ordine ai compensi e spese di giudizio.”.

2.1. L'appello è affidato ai seguenti motivi.

2.2. Con il primo motivo, rubricato “Sull'effettiva portata della Sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. OMISSI 2M”, la difesa degli odierni appellanti si duole che la decisione impugnata sarebbe viziata perché il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione che nella vicenda da cui è scaturita la sentenza delle SS.RR. in sede giurisdizionale, menzionata in rubrica, l'Amministrazione intimata

non aveva evocato l'applicabilità di riferimenti normativi diversi dall'art. 18 del d.P.C.M. n. ⁰OMISSI S come, invece, accaduto nel caso di specie, e dunque il Giudice della nomofilachia contabile non ne ha potuto tenere conto; così come non ha potuto prendere in considerazione la successiva disciplina che ha omogenizzato l'indennità di cui si tratta riconoscendola a tutti i dipendenti del Comparto. Circostanza, quest'ultima, di cui neppure il Giudice di prime cure avrebbe tenuto conto.

2.3. Con il secondo motivo, rubricato *"Erroneità della Sentenza per mancato rilievo della falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, della L. ⁰OMISSIS dell'art. 2, co.9, l. ⁰OMISSIS Illegittimità dell'art. 18, co. 3, DPCM [xx~", la difesa in esame lamenta che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure e, ancor prima, dalle SS.RR. in sede giurisdizionale di questa Corte, il carattere di specialità "(...) della normativa del peculiare settore degli organismi di informazione e sicurezza dell'amministrazione pubblica (...)" (pag. 10) riguarderebbe il solo aspetto "operativo" dei compiti e delle attività affidati ai dipendenti di tali organismi, e non anche dunque la disciplina che concerne il collocamento a riposo e il trattamento di quiescenza e di previdenza di suddetto personale. Ciò troverebbe conferma nell'art. 56 del citato d.P.C.M. n. ⁰OMISSI S secondo cui per detto personale il rapporto di impiego cesserebbe "(...) secondo le disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato e che alla cessazione dal servizio l'impiegato ha diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni per gli impiegati dello Stato." (pag. 11).*

Posto quanto sopra, prosegue la difesa in esame, la conseguenza che ne deriverebbe è che dal 1° gennaio 1996, per effetto della riforma previdenziale di cui alla l. n. ~~4-11-1996~~ OMISSIS tali indennità sono divenute pensionabili "(...) perché non comprese nell'elencazione tassativa delle esclusioni di cui all'art. 12, l. OMISSIS tenuto conto che, all'epoca dell'adozione di tale provvedimento normativo, era consentito che fosse la stessa disposizione che prevedeva una determinata forma di retribuzione a stabilirne o escluderne l'inclusione nella base pensionabile." (pag. 11).

Sotto altro concorrente profilo, la difesa in parola rileva che la fondatezza del ricorso in primo grado si apprezzerrebbe anche alla luce della offerta ricostruzione diacronica della disciplina normativa che ha istituito e regolamentato i servizi di informazione e sicurezza.

2.4. Con il terzo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione della l.

~~1~~omissi con riferimento ai DPCM ~~1~~OMISSIS Segretezza dei provvedimenti normativi. Questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art.

21, l. ~~1~~xx per contrasto con gli artt. 3, 24, e 111 della Costituzione", la

difesa degli odierni appellanti lamenta che, alla stregua di quanto dedotto dall'Avvocatura Generale dello Stato in altri consimili contenziosi, secondo cui le disposizioni del d.P.C.M. n. OMISSIS sarebbero superate da quelle introdotte dai d.P.C.M. n. ~~1~~OMISSI e n. ~~1~~OMISSIS successivamente modificati dal d.P.C.M. ~~1~~OMISSIS il presente giudizio di appello verterebbe in parte su di una disciplina normativa non nota agli interessati, atteso che i decreti da ultimo citati non sarebbero stati pubblicati sulla gazzetta ufficiale in quanto atti di natura riservata. Da ciò conseguirebbe un irragionevole *vulnus* al

diritto di difesa e a un giusto processo dei propri assistiti, di tal che,
ove il Collegio ritenga che i provvedimenti dianzi citati non possano
essere prodotti in giudizio a motivo della loro natura riservata, è
chiesto che sia sollevata questione di legittimità costituzionale della
norma di cui all'art. 21 della l. n. ^{124/07}OMISSIS per contrasto con gli artt. 3,
24 e 111 Cost.

Inoltre, poiché nel caso di specie troverebbe applicazione la normativa
incognita sopra menzionata, la sentenza di primo grado sarebbe
erronea - e dunque meritevole di riforma - perché essa si baserebbe su
“(...) provvedimenti normativi che, oltre a non essere noti agli odierni
appellanti, sono stati anche modificati o abrogati da successivi interventi
regolamentari.” (pag. 19).

2.5. Con il quarto motivo, rubricato “Erroneità della sentenza con
riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 21, co. 6, l. ^{124/07}OMISSIS
Illegittimità dei DPCM ^{124/07}OMISSIS Illegittimità costituzionale dell’art. 21,
co. 6, l. 124/07 per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.”, la difesa in esame
espone che una lettura costituzionalmente orientata dei d.P.C.M. nn.

¹OMISSIS adottati in attuazione dell’art. 21, co. 6, della l. n.
OMISSIS condurrebbe alla conclusione che il trattamento di
quiescenza dei dipendenti degli OO.I.S. non possa essere inferiore a
quello riconosciuto a qualsiasi dipendente pubblico che si trovi in una
posizione assimilabile; mentre se così non si ritenesse “(...) sarebbe
evidente il contrasto dei provvedimenti normativi con la disciplina di rango
costituzionale per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost. per violazione del
principio della riserva di legge per l'imposizione di una prestazione personale

o patrimoniale." (pag. 21).

Inoltre, la difesa sottolinea come il Giudice di prime cure non avrebbe colto il fatto che l'assoggettamento dell'indennità di funzione percepita dagli odierni appellanti a trattenute a titolo di imposta IRPEF, previsto dai d.P.C.M. più volte citati, confermerebbe "(...) che lo stesso Legislatore delegato e l'Amministrazione appellata hanno considerato come retribuzione l'indennità di funzione, dal momento che è stata prevista e conseguentemente disposta la ritenuta fiscale (...)" (pag. 22), con la conseguenza che anche sotto questo profilo la sentenza impugnata sarebbe erronea e meritevole di riforma.

2.6. Con il quinto motivo, rubricato "Erroneità della pronuncia con riferimento all'illegittimità della trattenuta operata dall'Amministrazione ed al conseguente diritto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute", la difesa sostiene che ove si ritenesse che l'indennità di funzione di cui si discetta non abbia natura retributiva, sarebbero illegittime le trattenute a titolo di imposta su quelle corrisposte ai propri assistiti operate dall'Amministrazione appellata, e, dunque, chiede che quest'ultima sia condannata a restituire ai propri assistiti le somme così trattenute. Considerato che ai propri assistiti sarebbero incognite le modalità con cui l'Amministrazione appellata ha operato le trattenute di cui si tratta, la difesa in discorso chiede in via istruttoria che il Collegio ordini alla Presidenza del Consiglio dei ministri di produrre tutta la documentazione "(...) che dimostri l'avvenuta ritenuta (almeno) sul 40 per cento dell'indennità: rispetto a questa si chiede in via graduata l'accertamento del diritto dell'appellante agli importi dovuti e la

conseguente condanna dell'Amministrazione alla restituzione delle sole somme così determinate, con evidente, forte riduzione del riconoscimento del diritto comporterebbe per le casse dell'Erario." (pag. 23).

2.7. Con il sesto motivo, rubricato "Illegittimità costituzionale dei DPCM

n. ^{OMISSIS} per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione", la

difesa rinnova la richiesta di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale

la questione di legittimità costituzionale dei d.P.C.M. n. ^{OMISSIS}

per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. in quanto non sarebbero

compatibili con il quadro costituzionale vigenti regimi normativi che

disciplinino in maniera differenziata i trattamenti pensionistici dei

dipendenti pubblici che appartengano al medesimo comparto - nella

specie, quello dello Stato - e, in particolare, quello previsto per i

dipendenti degli ^{OMISSIS} a cui è negata, a differenza di quanto previsto

in altri settori contigui (si menzionano quello della polizia di stato e

delle forze armate) la computabilità nella determinazione della loro

base pensionistica della percepita indennità di funzione più volte

citata, di cui sarebbe indubbia la natura retributiva e di emolumento

costitutivo del loro trattamento retributivo complessivo.

3. Con un'articolata memoria difensiva, depositata il 26 gennaio 2026,

si è costituita nel presente grado di giudizio la Presidenza del Consiglio

dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la

rappresenta e difende *ex lege*, confutando tutto quanto *ex adverso*

dedotto e argomentato e chiedendo di:

"- rigettare l'appello del dott. ^{OMISSIS} siccome precluso dal giudicato

interno;

- *rigettare il gravame degli altri appellanti siccome inammissibile e, comunque, infondato;*
- *con condanna di tutti gli appellanti al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio."*

3.1. In particolare, la difesa erariale, ricostruita la disciplina normativa di riferimento applicabile alla fattispecie in esame ed evidenziato i molteplici profili di specialità che la connotano e la differenziano rispetto a quella riguardante la generalità dei dipendenti pubblici, ha eccepito:

- *l'inammissibilità della domanda, formulata in via ulteriormente subordinata dagli appellanti e volta ad accertare e dichiarare il diritto alla ripetizione delle somme trattenute dall'Amministrazione a titolo di imposta (pari al 25 per cento) sul 40 per cento dell'indennità di funzione o operativa a essi corrisposta, giacché si tratterebbe non solo di domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art. 193 c.g.c., ma anche di domanda su cui il giudice contabile non ha giurisdizione, appartenendo questa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 135, co.1, lett. o) del c.g.a. (in proposito, la difesa erariale allega la sentenza n. /OMISSIS del 3 giugno 2025 del Consiglio di Stato che in un caso analogo si è pronunciata sulla questione sfavorevolmente al ricorrente);*
- *la prescrizione totale o parziale della pretesa ex adverso "(...) con riferimento alla riliquidazione dei ratei maturati nel periodo che precede i cinque e, in subordine, i dieci anni dalla notifica del ricorso o di altro atto interruttivo documentato, qualora sollevata in primo grado e rimasta assorbita*

dal rigetto nel merito pronunciato dalla Sezione regionale in base alla "ragione più liquida".;

- l'inammissibilità dell'appello del sig. ^{OMISSIS} per violazione

del giudicato interno, posto che non è stata oggetto di specifica impugnazione la statuizione, contenuta nella sentenza qui impugnata, con cui il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda da egli proposta in primo grado per effetto dell'esistenza del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. ^{OMISSIS} pronunciata nei suoi confronti dalla medesima Sezione giurisdizionale regionale in composizione monocratica;

- l'infondatezza nel merito degli appelli avversari, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di appello questa Corte (sono citate, a supporto, decine di sentenze, tra cui le sentenze: nn. ^{OMISSIS}

^{OMISSIS}

^{OMISSIS}

^{OMISSIS}

^{OMISSIS}

Nel dettaglio, la difesa erariale rileva che con sentenza n. ^{OMISSIS} ^{QM} ^{IS}

le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte, premesso che

la disciplina di cui al d.P.C.M. n. ^{OMISSIS} "(...) è caratterizzata da

evidenti e non contestati connotati di specialità, resi del resto palesi dalla

stessa fonte della potestà regolamentare (e cioè dall'art. 7, secondo comma,

della L. ^{omissis} ...) e che "(...) il caso di specie (ordinamento del

personale degli organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica)

rappresenta il massimo di specialità nell'ambito del rapporto di pubblico

impiego, come è desumibile dal regime di eccezionalità e di "deroghe" alla disciplina generale (...)", hanno affermato il principio di diritto secondo cui l'art. 2, co. 9, della l. n. ~~OMISSIS~~ non ha abrogato l'art. 18 del citato nella parte in cui prevede la non pensionabilità dell'indennità di funzione od operativa, sia in forza della regola ermeneutica espressa dal brocardo '*lex posterior generali non derogat priori speciali*' "(...) sia in base alla ulteriore osservazione secondo cui nel disporre, all'art. 44, l'abrogazione della L. ~~OMISSIS~~ "e di tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o, comunque, non compatibili", la legge ~~OMISSIS~~ (e non già la legge ~~OMISSIS~~ ~~ia~~ espressamente eccettuato "le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei ~~OMISSIS~~ ~~IS~~ ~~OMISSIS~~ i fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi", con cui il legislatore ha inteso fare salva l'ultrattività delle disposizioni in materia pensionistica dettate dal DPCM ~~omissis~~ non senza puntualizzare, infine, che disposizioni successive (D.P.C.M. nn. ~~OMISSIS~~ ~~OMISSIS~~) hanno ulteriormente confermato la non pensionabilità delle indennità qui considerate."

Pertanto, la correttezza dell'approdo ermeneutico cui sono giunte le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte non sarebbe scalfita, neppure mediamente, dall'argomento utilizzato dalla difesa degli odierni appellanti della natura retributiva delle indennità in questione. Le Sezioni Riunite, infatti, nella medesima sentenza hanno escluso tale natura alla luce della disposizione normativa che le ha previste, ravvisando invece in esse la natura di rimborso forfettario onnicomprensivo per lo svolgimento di compiti d'istituto.

Analogamente, inconsistente sarebbe altresì l'argomento avversario secondo cui il potere regolamentare, cui rinvia l'art. 7, co.3, della l. n. OMISSIS anche ai fini del trattamento pensionistico, non avrebbe ragion d'essere, dovendosi all'opposto considerare, come chiaramente messo in evidenza dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella più volte citata sentenza, che la disposizione di legge dianzi menzionata, in attuazione della quale è stato emanato il d.P.C.M. n. OMISSIS ha "(...)"
S
operato una delegificazione della materia, devolvendo, in via permanente, al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro della Difesa od al Ministro dell'Interno, su parere del Comitato Interministeriale per le Informazioni e la Sicurezza, di concerto con il Ministro del Tesoro, la relativa potestà normativa, esercitabile anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti, in considerazione della specialità del complesso ordinamentale, che trae origine dalla peculiarità delle attribuzioni proprie degli Organismi.
(pag. 12).

Secondo la difesa erariale, inoltre, la circostanza che con "(...) i DDPCM nn. OMISSIS è stata delineata un'ampia e dettagliata disciplina anche del trattamento di quiescenza del personale degli OMISSIS la quale è stata nel tempo costantemente mantenuta ed ampliata, eventualmente in relazione alle evoluzioni della legislazione ordinaria generale (...)", confermerebbe il rapporto di specialità che intercorre tra la disciplina in materia pensionistica "riservata" a tale particolare categoria di personale pubblico e quella invece che riguarda la generalità del pubblico impiego "(...) laddove il rinvio alla normativa generale sul trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti, operato con l'allora vigente

art. 56 del DPCM n. ^{OMISS}_{SIS} deve essere considerato in uno con le disposizioni speciali recate in attuazione della norma derogatoria di cui all'art. 7 della Legge n. ^{OMISSI}_S, le quali – per quanto necessario – calibrano, nell'ambito speciale degli ^{OMISS}_S le disposizioni generali." (pag. 14);

Del pari infondata sarebbe l'affermazione della difesa degli appellanti secondo cui l'art 56 del d.P.C.M. n. ^{OMISSI}_S disporrebbe che "il rapporto di impiego cessa secondo le disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato" poiché sarebbe proprio tale regolamento "(...) a disciplinare, in via esclusiva, la cessazione del rapporto di impiego negli ^{OMISSI}_S in maniera autonoma e diversa rispetto a quanto previsto per la generalità del pubblico impiego o anche mediante istituti sconosciuti al settore pubblico (per esempio, la cessazione, d'ufficio, per esigenze di servizio)" (pag. 29).

Inconcludente sarebbe poi l'argomento secondo cui la previsione dell'esclusione della pensionabilità dell'indennità di funzione o operativa di cui si discorre avrebbe trovato giustificazione nella necessità di coerenza con il quadro normativo esistente all'epoca della sua introduzione (art. 43 del d.P.R. n. ^{OMISSIS} e che essa sarebbe venuta meno con l'approvazione della l. n. ^{OMISSIS} atteso che "(...) il legislatore speciale ha sempre voluto che l'indennità di funzione/operativa in parola, prevista e disciplinata unicamente dalle norme speciali, per la sua natura e le sue finalità non fosse, e non sia, pensionabile." (pag. 31).

Aggiunge, infine, la difesa erariale, che la circolare del Segretario generale del ^{OMISS}_S del 23 gennaio 1998 finalizzata a precisare il contenuto dell'art. 59 della l. n. ^{OMISSIS} invocata dagli appellanti, "(...) proprio nella parte rilevante ai fini del presente giudizio (quella che

attiene alla "determinazione del trattamento pensionistico"), conferma espressamente l'impianto normativo concernente il personale degli ~~IS~~ ^{OMIS} ~~IS~~ ^{SIS} normazione speciale, con rinvio, per quanto non espressamente disciplinato, alle leggi generali." (pag. 34), ed è coerente con quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte nella pronuncia più volte citata;

- l'infondatezza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale, posto che:

a) l'esistenza nella disciplina normativa del rapporto di impiego e del relativo trattamento pensionistico del personale ~~IS~~ ^{OMISS} ~~IS~~ di norme derogatorie rispetto a quelle che riguardano in generale il pubblico impiego non costituisce di per sé violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost. (come peraltro già ben evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale nella più volte citata sentenza n. ~~IS~~ ^{OMISS} ~~IS~~ 'QM);

b) l'esclusione delle indennità di cui all'art. 18 del d.P.C.M. n. ~~S~~ ^{OMISSI} ~~S~~ dal computo della base pensionabile, confermata dall'art. 105 del d.P.C.M. n. ~~SIS~~ ^{OMIS} ~~SIS~~, non può essere rappresentato come un 'danno' per il (già) personale ~~SIS~~ ^{OMIS} ~~SIS~~, tenuto conto che, avuto riguardo alla ratio della disposizione normativa in esame, il riconoscimento di tale emolumento era intrinsecamente connesso allo svolgimento effettivo di specifici compiti d'istituto, una volta cessati i quali veniva meno la causa stessa della relativa attribuzione;

c) contrariamente a quanto opinato dalla difesa degli appellanti, dal confronto "secondo la logica forzosamente comparativa propria dei

ricorrenti" del complesso delle disposizioni regolamentari che concernono il personale ^{OMISS} in quiescenza con quello che riguarda la generalità dei pubblici dipendenti, specie se civili, emerge come il primo preveda meccanismi e/o istituti più favorevoli rispetto a quelli stabiliti dal secondo (sono riportati gli esempi del meccanismo di maggiorazione di 1/5 del servizio prestato o il trattamento pensionistico di privilegio abrogato dal d. l. n. ^{OMISSIS} convertito in l. n. ^{OMISSIS} per il personale civile; così come l'assunzione in ruolo e le progressioni di carriera senza concorso o procedure selettive di sorta), con la conseguenza che la disciplina speciale di cui si tratta attribuirebbe a questa particolare categoria di personale una posizione più vantaggiosa rispetto a quella prevista per la generalità dei dipendenti pubblici;

d) con specifico riferimento al d.P.C.M. n. ^{OMISSIS} "(...) è ormai *jus receptum* come la peculiarità del rapporto di lavoro negli ^{OMISSIS} non possa dare luogo ad alcuna questione della specie (cfr. ad esempio, Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, n. ^{OMISSIS} Consiglio di Stato, Sez. IV, n. ^{OMISSIS} TAR Lazio, n. ^{OMISSIS} TAR Lazio, n. ^{OMISSIS} " (pag. 34).

4. All'udienza del 18 febbraio 2026, il difensore degli appellanti, richiamati sinteticamente i motivi di gravame, ha concluso insistendo per l'accoglimento degli appelli, mentre nessuno è comparso per l'Amministrazione appellata. Indi, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Va preliminarmente disposta la riunione degli appelli in quanto proposti contro la medesima sentenza.

2. Prima di passare all'esame del merito degli appelli, vanno scrutinate le eccezioni processuali sollevate dall'Avvocatura Generale dello Stato nella memoria di costituzione del 26 gennaio 2026.

3. Anzitutto è fondata l'eccezione di inammissibilità delle domande formulate dalla difesa degli appellanti *"in subordine"* e *"in via ulteriormente subordinata"* (trascritte in precedenza al punto 2 della parte in fatto) e oggetto del quarto e del quinto motivo di entrambi gli appelli.

3.1. Dalla lettura del ricorso introduttivo del presente giudizio emerge, infatti, che l'unica domanda proposta in primo grado dagli odierni appellanti era di *"(...) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del trattamento di quiescenza mediante il calcolo dell'indennità di funzione (per i dirigenti) od operativa (per i non dirigenti) di cui all'art. 18 del DPCM n. OMISSIS corrisposta in servizio e non valutata in quiescenza dall'Amministrazione. Con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze dovute e non corrisposte oltre interessi. Con il favore delle spese. (...)"* (pag. 19 del ricorso introduttivo), di tal che le predette domande, in quanto proposte per la prima volta in appello, incorrono nel divieto di cui all'art. 193, co.1., c.g.c., applicabile ai giudizi pensionistici di appello giusta il rinvio disposto dall'art. 170, co. 3, c.g.c. ai capi I e II della parte VI del medesimo codice.

3.2. Risulta, pertanto, assorbita l'eccezione - peraltro fondata, trattandosi di questioni inerenti ai rapporti patrimoniali discendenti dal rapporto di lavoro - del difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore di quella del giudice amministrativo sollevata dalla difesa erariale in riferimento a siffatte domande nuove (in termini, Corte conti, Sez. I giur. centr. app., sent. nn.152/2025 e 354/2023).

4. E' altresì fondata l'eccezione formulata dalla difesa erariale di inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse del sig. OMISSIS OMISSI posto che nell'appello cumulativo di cui è parte non è presente alcuna specifica censura alla statuizione del Giudice di prime cure che, relativamente alla sua posizione, ha dichiarato inammissibile la sua domanda a causa dell'esistenza del giudicato rappresentato dalla sentenza n. OMISSIS emessa nei suoi confronti dalla medesima Sezione giurisdizionale regionale.

La difesa dell'interessato avrebbe dovuto, infatti, formulare apposito motivo d'appello con il quale rilevare l'erroneità del capo di sentenza in questione in considerazione del fatto che la sentenza cui ha fatto riferimento il Giudice di prime cure, avendo definito la controversia in rito (dichiarando la inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione di quest'ultimo all'Amministrazione resistente), era improduttiva di effetti nel merito e, pertanto, inidonea ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale. Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, infatti, la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale

nel cui ambito è emanata, tal ch  essa non   idonea a produrre, n  sul piano oggettivo n  su quello soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio (*ex multis*, Cass. civ., Sez. III, n. 26377/2014; Sez. L., n. 10641/2019; Sez. I, n. 23130/2020; Sez. III, n. 13603/2021; Sez. Un., n. 35110/2021).

Posto che alcun motivo di censura   stato rivolto al capo di sentenza qui in discussione, questo deve dunque intendersi passato in giudicato, con conseguente inammissibilit  dell'appello proposto nell'interesse del sig. **OMISSIS**

5. Quanto all'eccezione di prescrizione, riproposta dalla difesa erariale, si pu  soprassedere dal relativo esame in applicazione del principio della 'ragione pi  liquida', stante l'infondatezza nel merito dei motivi di gravame di entrambi gli appelli, i quali, per la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. 

5.1. Ritiene, infatti, il Collegio che le argomentazioni impiegate dalla difesa degli odierni appellanti per sostenere le proprie ragioni non siano idonee a revocare in dubbio la correttezza del principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte con la pi  volte citata sentenza n. **OMISSIS** 'QM e della giurisprudenza contabile successiva che uniformemente vi ha aderito.

Con la menzionata sentenza, le Sezioni Riunite, all'esito di una puntuale analisi della disciplina normativa applicabile alla fattispecie di cui si discorre (e, in particolare, dell'art. 18, co. 3 e 4, del d.P.C.M. n. **OMISSIS** riprodotto nell'art. 103 del d.P.C.M. n. **OMISSIS** nell'art. 105 del

d.P.C.M. n. OMISSIS hanno condivisibilmente affermato che il terzo comma del citato art. 18 "(...) è inequivoco nell'escludere la pensionabilità dell'indennità di funzione e dell'indennità operativa (...)" e che tale norma non risulta abrogata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2, co. 9, della l. n. OMISSIS - di cui gli appellanti lamentano, invece, la falsa applicazione - motivando che trova nella specie applicazione del principio secondo cui la "legge speciale anteriore non può essere derogata dalla legge generale posteriore" in quanto la disciplina normativa inerente alla vicenda qui trattata è connotata da incontrovertibili elementi di specialità rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti d'impiego pubblico anche con riferimento al trattamento giuridico-economico e previdenziale del personale di ciascuno degli S OMISSIS tenuto conto che l'art. 7, co.2, della l. n. OMISSIS prevedeva espressamente che tali profili potessero essere stabiliti dai regolamenti di attuazione "anche in deroga ad ogni disposizione vigente" e che l'art. 44, della l. n. OMISSIS nell'abrogare il menzionato art. 7, co.2 della l. n. OMISSIS e di tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o, comunque, non compatibili ha fatto salve le "(...) norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi" (e, dunque, delle disposizioni in materia pensionistica dettate dal d.P.C.M. n. OMISSIS S E ciò, proseguono le Sezioni Riunite, "(...) non senza puntualizzare, infine, che disposizioni successive (DPCM nn. OMISSIS e OMISSIS hanno ulteriormente confermato la non pensionabilità delle indennità qui considerate".

5.2. Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite in sede
giurisdizionale con la più volte citata sentenza n. ^{OMISSI}_S QM è stato

fatto proprio unanimemente dalla giurisprudenza contabile delle
Sezioni di appello di questa Corte, (*ex plurimis*: Sez. I giur. centr. app.

n. ^{OMISSI}

Sez. II giur. centr.

app. n. ^{OMISSI}

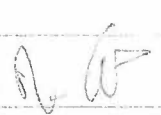
^{OMISSI}

Sez. III giur. centr. app. n.

^{OMISSI}

), a cui

questo Collegio intende dare continuità e alla cui motivazioni aderisce
e rinvia ai sensi dell'art.17, co.1, delle norme di attuazione c.g.c. in
quanto precedenti conformi.

5.3. È stato inoltre osservato dalla giurisprudenza di questa Corte che 

la non pensionabilità delle indennità di funzione ed operativa trova

ulteriore conferma nella considerazione "(...) che una parte di esse, in

base alla previsione contenuta nel comma 4 dell'art. 18 del d.P.C.M. ^{OMISSI}_S

viene accantonata per costituire un fondo previdenziale. Ciò comporta che, a

fronte della non pensionabilità, è previsto un meccanismo compensativo che

comunque garantisce ai fruitori di quelle indennità durante il servizio di

ottenere una prestazione previdenziale alla cui consistenza contribuiscono i

pertinenti accantonamenti operati durante il servizio. Pertanto, l'eventuale

integrale quiescibilità di quell'emolumento finirebbe per duplicarne la

valorizzazione ai fini pensionistici, già avvenuta, in base alla speciale

previsione dell'ordinamento di settore, attraverso l'alimentazione

dell'apposito fondo previdenziale. E ciò esclude anche che si possa procedere a

dichiarare il diritto alla restituzione delle ritenute operate sulle indennità

fruite in costanza di servizio." (così, Corte conti, Sez. I giur. centr. app., sent. n. OMISSIS

5.4. Va altresì rammentato che nel senso della specialità della disciplina

normativa che riguarda il personale appartenente agli OMISSIS anche S

per quel che riguarda il trattamento economico-giuridico e

previdenziale - l'art. 21 della citata l. n. OMISSIS demanda, infatti, ad

un apposito regolamento la disciplina del trattamento economico e

previdenziale del personale in servizio - si è espresso anche il giudice

amministrativo il quale, di recente, nel dichiarare manifestamente

infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art.

105 del d.P.C.M. n. OMISSIS che sottopone l'indennità di funzione alla

ritenuta, a titolo di imposta, nella misura del 25 per cento sulla parte

eccedente il 60 per cento dell'ammontare, in riferimento all'art. 23

Cost., ha avuto modo di affermare che "La norma in questione, infatti,

lungi dal costituire il titolo dell'imposizione, che trova il suo fondamento nelle

norme di carattere generale, prevede, invece, una norma di favore per l'odierno

appellante (e per coloro che versano nella sua posizione), che, derogando alle

regole generali, sottopone tale parte del reddito ad un'imposizione fiscale

particolarmente vantaggiosa rispetto a quella applicata di regola.",

precisando che tale conclusione non è incisa dalla circostanza "(...) che

tale indennità sia espressamente qualificata dalla norma come "non

pensionabile", in quanto, in linea generale, ben può il legislatore escludere

taluni emolumenti dal computo a fini pensionistici, pur sottoponendoli,

secondo differenti modalità, all'imposizione sui redditi, perché "le nozioni di

reddito rilevante ai fini fiscali e di base imponibile ai fini contributivi sono

distinte e non devono dunque necessariamente coincidere, in quanto il sistema di determinazione della contribuzione previdenziale delimita un'area di più ridotte dimensioni rispetto a quanto forma oggetto di imponibile fiscale"

(Cass. civ., Sez. lavoro, 18 aprile 2018, n. 9601). (così, Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. ¹OMISSIS

5.5. Va infine aggiunto, per completezza, che la formazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale sfavorevole agli odierni appellanti, che questo Collegio integralmente condivide, che può considerarsi costituire "diritto vivente", trova autorevole conferma anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. ¹OMISSIS ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di motivazione in punto di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, co.8, della l. n. ¹OMISSIS in riferimento agli artt.3, 24, co.2, 103, co.2, e 111 Cost. sollevate dalla Sezione giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei conti per il Lazio con le ordinanze nn. ¹OMISSIS del 3 febbraio 2021, in quanto il Giudice *a quo* aveva, tra l'altro, omissis di indicare nelle ordinanze di rimessione le ragioni per le quali aveva ritenuto ammissibile il computo nella base pensionistica delle indennità di cui si discorre "(...) *sebbene in presenza di un assetto interpretativo chiaramente consolidatosi in senso opposto, peraltro in forza di una decisione resa dall'autorità cui è attribuita la funzione nomofilattica nel settore pensionistico* (...)".

6. Vanno altresì rigettate le richieste di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale le questioni di legittimità costituzionale rispettivamente

dell'art. 21 della l. n. ¹OMISSIS in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

e del comma 6 del medesimo articolo in riferimento agli artt. 3, 23 e 53

Cost., prospettate dalla difesa degli odierni appellanti con il terzo e il

quarto motivo di gravame, in quanto, rispettivamente, manifestamente

infondata e priva di rilevanza (terzo motivo) e inammissibile (quarto

motivo).

6.1. Quanto alla prima questione, il Collegio osserva, in primo luogo,

che è insussistente l'asserita violazione dell'art. 3 Cost. Le Sezioni

Riunite in sede giurisdizionale, nella più volte citata sentenza n.

omissis /QM, hanno ampiamente motivato in ordine alle ragioni

giustificatrici della specialità, rispetto a quella che riguarda

tendenzialmente la generalità degli altri dipendenti pubblici, della

disciplina normativa, qui in rilievo, che riguarda la peculiare categoria

di dipendenti pubblici a cui appartenevano gli odierni appellanti

(personale di ¹omissis), osservando conseguentemente che la presenza

di deroghe rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego non

può di per sé costituire una violazione dei principii costituzionali di

eguaglianza e di ragionevolezza. Tale violazione, infatti, si

verificherebbe allorquando la legge, senza un ragionevole motivo,

tratti in maniera diversa soggetti - nel caso, dipendenti pubblici - che

si trovino in eguali o simili situazioni: il che, però, non ricorre nella

fattispecie in esame.

In altri termini, la disciplina censurata non istituisce una irragionevole

differenza di trattamento previdenziale in pregiudizio di una

particolare categoria di soggetti quale è quella cui appartenevano gli

odierni appellanti, bensì prevede, proprio in considerazione delle peculiarità delle funzioni da essi svolte, un regime singolare, rimettendone la minuta disciplina, in conformità alle fisiologiche dinamiche di produzione normativa, a un intervento regolamentare.

Ne deriva che il diverso trattamento giuridico ed economico, per molti profili di favore - come peraltro puntualmente rilevato dalla difesa erariale nella propria memoria, con richiami anche alla giurisprudenza amministrativa che si è espressa in senso analogo - riservata al personale degli ^{IS}OMISS non integra alcuna violazione del principio di uguaglianza (si vedano, nella giurisprudenza costituzionale, *ex multis*:

sent. nn. ^{IS}OMISSIS

6.1.1. In secondo luogo, il Collegio reputa inconsistente la prospettata violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Le norme contenute nell'art. 21 della l. n. ^{IS}OMISSIS infatti, in ragione del loro oggetto, non conculcano, neppure mediatamente, il diritto di difesa e al pieno contraddittorio degli odierni appellanti tutelato dalle disposizioni costituzionali dianzi richiamate. Inoltre, nel caso di specie gli appellanti hanno avuto conoscenza delle norme regolamenti di cui ai d.P.C.M. n. ^{IS}OMISSIS

^SOMISSIS che confermano la non pensionabilità degli emolumenti in questione stabilita dall'art. 18, co. 3, del d.P.C.M. n. ^SOMISSIS in quanto la difesa erariale, nella propria memoria di costituzione nel presente grado di giudizio, ha trascritto il testo delle disposizioni regolamentari d'interesse e illustrato compiutamente il contenuto della circolare del

Segretario generale del ^{SIS}OMISS del 23 gennaio 1998, rubricato "^{IS}OMISSIS

^{IS}OMISSIS

OMISSIS

6.2. Quanto alla seconda questione, rileva il Collegio che la sua inammissibilità discende dalla circostanza che, per come prospettata,

essa inerisce a profili che attengono a rapporti patrimoniali discendenti

dal rapporto di lavoro tra gli odierni appellanti e le ^{OMISSIS} di cui erano
IS

dipendenti. Su tali aspetti, come è noto, il giudice contabile è privo di

giurisdizione, spettando questa al giudice amministrativo (in termini,

Corte conti, Sez. I giur. centr. app., sent. nn. ^{OMISSIS}

6.2.1. A ogni buon conto, giova evidenziare che il giudice amministrativo ha escluso che l'art.105 del d.P.C.M. n. ^{OMISSIS} adottato
S

in attuazione dell'art. 21, co. 6, della l. n. ^{OMISSIS} che assoggetta

l'indennità di funzione a trattenute a titolo di imposta IRPEF, violi gli artt. 3, 23 e 53 Cost., poiché l'indennità di cui trattasi "(...) *concorre alla*

formazione del reddito e costituisce, dunque, una manifestazione di ricchezza

e di "capacità contributiva" (...) " che, come tale, sottostà all'imposizione

sui redditi di cui al d.P.R. n. ^{OMISSIS} mentre la disposizione

censurata "(...) *lungi dal costituire il titolo dell'imposizione, che trova il suo*

fondamento nelle norme di carattere generale, prevede, invece, una norma di

favore (...), che, derogando alle regole generali, sottopone tale parte del reddito

ad un'imposizione fiscale particolarmente vantaggiosa rispetto a quella

applicata di regola." (così, Cons. Stato, sent. n. ^{OMISSIS} it.).

7. Inammissibile, si appalesa, infine, la questione di legittimità

costituzionale dei d.P.C.M. n. ^{OMISSIS} sollevata con il sesto

motivo di gravame. trattandosi di normativa avente natura secondaria.

Come da tempo chiarito dalla Corte costituzionale, "(...) *finché*

l'evoluzione storica del sistema costituzionale, pur nel crescente pluralismo delle forme di produzione normativa, conserverà l'attuale configurazione monistica di forma di governo con potere legislativo riservato al Parlamento e non riconosciuto in via originaria e concorrente anche all'esecutivo o ad altri organi, il controllo, demandato a questa Corte dall'art. 134 della Costituzione, deve intendersi limitato alle sole fonti primarie." (così, testualmente, Corte cost., sent. n. [OMISSIS] In senso conforme: Corte cost., ord. nn. [OMISSIS]

8. Le spese di lite possono essere compensate, stante la peculiarità della vicenda e la circostanza che la giurisprudenza sfavorevole agli appellanti si è consolidata dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, avvenuta nel 2017.

Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di questione di natura previdenziale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge gli appelli proposti contro la sentenza n. [OMISSIS] della Sezione giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei conti per la Puglia, pubblicata il [OMISSIS]

Spese di lite compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonio Palazzo

Tammaro Maiello

Depositata in Segreteria il 25/06/2026

IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO

Gianluca Mastromattei

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in tema di trattamento dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private e dei loro eventuali aventi e/o danti causa.

Il Presidente

Tammaro Maiello

Depositato in Segreteria il 25/06/2026

Il Dirigente

IL FUNZIONARIO

Gianluca Mastromattei

In esecuzione del suesteso provvedimento collegiale, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 25/06/2026

Il Dirigente

IL FUNZIONARIO
Gianluca Mastromattei

IL FUNZIONARIO

Gianluca Mastromattei